

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2026/02285**

Del: **26/03/2026**

Esecutivo Da: **26/03/2026**

Proponente: **Direzione Ambiente - Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi**

OGGETTO:

PUI- Nazionale "Città Metropolitana di Firenze" – progetto PUI "Firenze - Città dei Giovani" – Linea operativa 4 - Spazi verdi riqualificati – Accordo Quadro Interventi di riqualificazione (sostituzione e incremento) del patrimonio arboreo di tutti i quartieri" cc.oo. 240112 - 260019 - 250100 - CUP H12F24000060001 - L01307110484202500150 - Approvazione elaborati e Determinazione a contrarre.

La DIRIGENTE

Servizio Parchi, Giardini ed Aree Verdi

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 22/09/2025 avente ad oggetto "Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d'atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30/12/2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati.";
- la Deliberazione di Giunta n. 1 del 14/01/2026 con cui è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 14/03/2025, avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 -2027. Approvazione";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 239 del 10/06/2025, avente ad oggetto "Variazione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 – 2027";
- il Decreto della Sindaca n. 50 del 23/12/2024 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Dirigente del Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi della Direzione Ambiente, ai sensi degli artt. 50, c. 10, 109 e 110 c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Premesso che:

- con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 aprile 2022, recante *“Assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori dei piani integrati selezionati dalle Città Metropolitane – M5C2 Investimento 2.2. del PNRR”*, sono stati assegnati € 55.000.000,00 al Comune di Firenze, quale Soggetto Attuatore del Piano urbano integrato (PUI) n.7 *“SPORT E BENESSERE – NEXT RE_GENERATION FIRENZE 2026”* della Città Metropolitana di Firenze, per la realizzazione del progetto *“Riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di Pierluigi Nervi”* - CUP H15F21000630001;
- con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 aprile 2023, tenuto conto delle osservazioni presentate dalla Commissione Europea circa la conformità di alcuni degli interventi di cui ai Piani urbani integrati ed oggetto di finanziamento, con le finalità di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 152 del 2021, è stato disposto, tra l'altro, il definanziamento del suddetto progetto previsto all'interno del PUI n. 7 *“ Sport e Benessere – Next ReGeneration Firenze 2026”* della città metropolitana di Firenze di cui al CUP H15F21000630001 facente capo al Comune di Firenze pari a 55.000.000,00 euro, con conseguente rettifica degli Allegati 1 e 2 del decreto interministeriale del 22 aprile 2022;
- questa Amministrazione Comunale, di concerto con la Città Metropolitana di Firenze, ha individuato una nuova proposta progettuale da poter candidare al Ministero dell'Interno, in sostituzione del suddetto progetto;
- la nuova proposta progettuale PUI denominata PUI *“Firenze – Città dei Giovani”* si sviluppa sull'intero territorio del Comune di Firenze e prevede un insieme di interventi diffusi per un valore complessivo pari a 93.296.528,87 euro, di cui 55.000.000,00 euro a valere sulla misura dei PUI – Nazionale, che consentiranno di contrastare le disuguaglianze di opportunità che coinvolgono diversi target sociali, in particolare i giovani. La realizzazione degli interventi previsti dal piano, in altre parole, aiuterà la società cittadina nella gestione delle fasce più giovani della popolazione rafforzandone il legame con il territorio e cercando di combattere l'isolamento sociale e l'esclusione, attraverso quattro linee operative articolate in più interventi quali: linea operativa 1 *“Scuole e spazi per l'accoglienza studentesca sicuri e rigenerati”*, linea operativa 2 *“Inclusione, sport e giovani”*, linea operativa 3 *“Mobilità sostenibile e sicura”* e linea operativa 4 *“Spazi verdi riqualificati”*;

Considerato che con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per gli Affari Europei e le Politiche di Coesione e il PNRR del 04 agosto 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 06 dicembre 2024 (serie generale n. 284), è stata disposta l'assegnazione al Comune di Firenze, per il PUI- Nazionale *«Città Metropolitana di Firenze»*, di euro 55 milioni finanziati esclusivamente con le risorse nazionali di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 per la realizzazione degli interventi di cui alla suddetta proposta progettuale, ed in particolare € 11.700.000,00 per gli interventi di cui alla la linea operativa n.4 *“SPAZI VERDI RIQUALIFICATI”* identificati dal seguente CUP: H12F24000060001;

Preso atto che il suddetto Decreto prevede che:

- l'ente è tenuto alla conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2027;
- il monitoraggio del PUI-Nazionale *«Comune di Firenze»*, integralmente finanziato dalle risorse di cui all'articolo 34, comma 2 del decreto-legge n. 19 del 2024, è effettuato attraverso il sistema ReGiS di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Tenuto conto che:

- la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suddetto Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per gli Affari Europei e le Politiche di Coesione e il PNRR del 04 agosto 2025 è avvenuta in data 06 dicembre 2025 (serie generale n. 284), ma che lo stesso

prevede il termine del 31 dicembre 2025 per la stipula del contratto, termine non attuale rispetto alla effettiva formalizzazione del decreto stesso, e per l'adeguamento del quale è in corso l'istruttoria delle istanze, già inoltrate al Ministero nel corso del 2025;

Ritenuto comunque di dover procedere, nelle more, all'indizione delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori relativi al finanziamento in questione, in modo da rendere possibile la conclusione dei lavori entro il termine previsto dal Decreto;

Considerato che:

- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026/2028 del Comune di Firenze, annualità 2026 e 2027, è inserito il CUI L01307110484202500150 riferito a "Riqualificazione, sostituzione e incremento del patrimonio arboreo dei quartieri" cc.oo. 240112 - 260019 - 250100 - CUP H12F24000060001, per complessivi € 2.200.000,00;

- nel Piano Triennale degli Investimenti 2026-2028 del Comune di Firenze sono stati pertanto inseriti, fra l'altro, i seguenti codici opera:

- nell'annualità 2026, il c.o. 240112 "Riqualificazione patrimonio arboreo PUI 2026" per € 700.000,00, ed il c.o. 260019 "Riqualificazione, sostituzione e incremento patrimonio arboreo dei quartieri PUI 2026" per € 600.000,00, per complessivi € 1.300.000,00;
- nell'annualità 2027 il c.o. 250100 "Riqualificazione patrimonio arboreo - PUI 2027", per € 900.000,00;

per una previsione di spesa complessiva pari ad € 2.200.000,00 finanziata con trasferimenti dallo Stato (codice finanziamento 5);

Richiamato l'Allegato I.1 del D.lgs. 36/2023 art. 2 lett. n), in base al quale è definito "Accordo quadro", l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste";

Valutato che per il caso di specie lo strumento dell'accordo quadro concluso con più operatori economici, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lettera b) D.lgs. n. 36/2023, si presenta come il più adatto per l'affidamento degli interventi di cui trattasi;

Visti:

- l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do Not Significant Harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

- la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio II, avente ad oggetto "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)", e la successiva Circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 14 maggio 2024, n. 22, recante "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";

Dato atto che con delibera di consiglio n. 11 del 03/03/2025 è stato approvato il Piano del Verde e degli spazi

aperti del Comune di Firenze, strumento di settore, contenente la visione strategica del verde urbano e periurbano in coerenza con gli obiettivi, le prestazioni, le procedure definite nel Piano Operativo, finalizzato a dare attuazione alle scelte dell'Amministrazione comunale in materia di verde pubblico e spazi aperti, definendo i principi e fissando i criteri di indirizzo;

Visti i seguenti elaborati dell' "Accordo Quadro Interventi di riqualificazione (sostituzione e incremento) del patrimonio arboreo di tutti i quartieri" cc.oo. 240112 - 260019 - 250100 - CUP H12F24000060001 - L01307110484202500150, redatti dai tecnici della Direzione Ambiente, tutti allegati parte integrante del presente atto e che si approvano:

1. "00 - Elenco elaborati";
2. "01 - CSA I - Capitolato Speciale Appalto - Parte I^";
3. "02 - CSA II - Capitolato Speciale Appalto - Parte II^";
4. "03 - RG - Relazione Generale";
5. "04 - EP - Elenco dei prezzi unitari";
6. "05 - AP - Analisi dei prezzi unitari";
7. "06 - PSC - Indicazioni preliminari per la sicurezza";
8. "07 - EC - Elaborati cartografici";
9. "Criteri per l'offerta economicamente più vantaggiosa";

Dato atto che il quadro economico generale di Accordo Quadro ammonta ad € 2.200.000,00, così suddivisi:

| A.Q. Interventi di riqualificazione (sostituzione e incremento) del patrimonio arboreo di tutti i quartieri | | | |
|--|--|--------|-----------------------|
| A | IMPORTO TOTALE LAVORI | | |
| A1 | Importo lavorazioni soggetto a ribasso d'asta | | € 1.455.000,00 |
| A1.1 | di cui costi della manodopera | | € 276.450,00 |
| A2 | Costi della sicurezza | | € 45.000,00 |
| A | Importo totale lavori (A1+A2) | | € 1.500.000,00 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| B1 | Per IVA (% su A) | 22,00% | € 330.000,00 |
| B2 | Per incentivo art. 45 D.lgs. 36/2023 (2% su A) | 2,00% | € 30.000,00 |

| | | | |
|----------|--|--|-----------------------|
| | | | |
| B2.1 | Di cui incentivo art. 45 comma 3 D.lgs. 36/2023 (80% su B2) | | € 24.000,00 |
| B2.2 | Di cui incentivo art. 45 comma 5 D.lgs. 36/2023 (20% su B2) | | € 6.000,00 |
| B3 | IRAP su incentivo funzioni tecniche (8,5% su B2.1) | | € 2.040,00 |
| B4 | Per imprevisti (compreso IVA), comprensivi di premi per accelerazione pari ad un massimo di € 30.000,00 (2% di A, oltre IVA) | | € 105.000,00 |
| B5 | Spese varie (comprende rilievi, indagini, allacciamenti, eventuali incarichi o lavori o forniture) comprese di IVA | | € 231.325,00 |
| B6 | Assicurazione progettisti | | € 975,00 |
| B7 | Contributo ANAC dell'Accordo Quadro | | € 660,00 |
| B | Importo totale somme a disposizione (B1+B2+...+B7) | | € 700.000,00 |
| C | IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B) | | € 2.200.000,00 |

Dato atto che, trattandosi di Accordo Quadro:

- ai sensi dell'art. 42, in combinato disposto con l'art. 59 e l'art. 2 dell'Allegato I.1 del D.lgs. 36/2023, le attività di verifica e validazione saranno eseguite dal Responsabile Unico del Progetto al momento dell'approvazione dei progetti esecutivi attuativi dell'Accordo Quadro;
- la valutazione circa il rispetto dei criteri DNSH riguarderà i progetti esecutivi dei singoli contratti attuativi e sarà allegata agli atti di approvazione degli stessi;

Tenuto conto che l'importo stimato massimo dei lavori affidabili nell'ambito dell'Accordo Quadro in questione ammonta a € **1.500.000,00** (unmilione cinquecentomila/00), comprensivo dei costi della manodopera pari a € 276.450,00 (duecentosettantaseimilaquattrocentocinquanta/00) e costi della sicurezza pari a € 45.000,00 (quarantacinquemila/00), al netto dell'IVA di legge;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 59, comma 1, del D.lgs. 36/2023, visti gli interventi indicati a titolo puramente indicativo e non esaustivo nella Relazione Generale di Accordo Quadro, al fine di assicurare un'adeguata pianificazione amministrativa e un efficace coordinamento delle attività di affidamento ed esecuzione, al momento si prevede la seguente articolazione degli affidamenti:

- 2026: € 1.300.000,00;
- 2027: € 900.000,00;

- l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 d.lgs. n. 36/2023 relativo all'intervento in oggetto è calcolato nella percentuale del 2% in conformità a quanto previsto dal "*Disciplinare per gli incentivi alle funzioni tecniche previsto dall'art. 45 del D.lgs. 36/2023*" approvato con Determinazione del Direttore Generale DD/2024/04783, e sarà impegnato, per ciascun contratto attuativo discendente dal presente accordo quadro, al momento dell'approvazione dei relativi progetti esecutivi e dell'affidamento dei singoli contratti attuativi e corrisposto sulla base delle disposizioni del suddetto Disciplinare;

Preso atto che negli elaborati di Accordo Quadro si dichiara che:

- l'accordo quadro è conforme al D.lgs. n. 81/2008 essendo prevista la redazione del piano di sicurezza;
- i prezzi unitari applicati, come riportati nell'elaborato Elenco Prezzi Unitari, sono giudicati congrui;
- gli interventi verranno eseguiti in aree di proprietà comunale;
- l'accordo quadro tiene conto dell'intero costo dell'opera ai sensi dell'art. 13 commi 2 e 3 del D.L. n. 55/83 convertito in Legge n. 131/83;
- gli interventi da effettuare sono compatibili con le norme edilizio-urbanistiche;

Dato atto che il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. For. Marco Giuseppe, Responsabile della E.Q. Gestione del Verde Quartiere 1 della Direzione Ambiente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Richiamato il disposto dell'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 12 del Codice dei contratti, per quanto non espressamente previsto nel D.lgs. n. 36/2023:

- a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241;

b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile;

Dato atto che:

- l'importo a base di gara è pari ad € 1.500.000,00 (di cui € 276.450,00 per costi della manodopera e € 45.000,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), come indicato nel quadro economico generale sopra riportato;
- per quanto concerne i costi della manodopera - non ribassabili ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 - resta tuttavia ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera;
- in base all'art. 12, comma 10, del Capitolato Speciale Appalto - Parte I[^], ai sensi dell'art. 120, co. 9, del D.lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario, in conseguenza di varianti in corso d'opera di cui all'art. 120, comma 1, lett. c) e comma 2, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;
- il suddetto articolo 12 comma 10 del Capitolato Speciale Appalto - Parte I[^], ai fini della presente procedura, è da interpretare come da parere n. 3116 del 06/12/2024 del Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in base al quale *“Ove ... la lex specialis di gara preveda l'applicazione dell'art. 120, c. 9 del Codice solo come vincolo per l'appaltatore in caso di modifiche contrattuali e/o variante in corso d'opera non previste al momento di gara (non già comprese in clausole opzionali), detto importo non è da conteggiare nell'importo della procedura e non trova corrispondenza esplicita nel quadro economico...”*;
- il Contratto Collettivo Nazionale applicabile ai lavori oggetto del presente appalto, ivi comprese, ai sensi dell'art. 119, comma 12, D.lgs. 36/2023, le lavorazioni affidate in subappalto, è il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti (2022-2025) il cui codice alfanumerico attribuito dal CNEL è A011 come integrato dal *Contratto Collettivo Territoriale di Lavoro (C.I.T.) per gli operai agricoli, forestali, florovivaisti semenzieri, addetti agriturismo, enoturismo, oleoturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e altre attività connesse all'agricoltura di Firenze e Prato* - del 20/12/2024, depositato presso la Direzione Territoriale del Lavoro;
- in sede di offerta il concorrente potrà indicare un diverso contratto collettivo di lavoro, purché garantisca tutele equivalenti, oppure impegnarsi ad applicare il contratto indicato dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento e per tutta la sua durata;
- con riferimento al presente appalto trovano applicazione i Criteri Ambientali Minimi (CAM), conformi ai:
 - Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde (approvato con D.M. n. 63 del 10 marzo 2020);
 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni. Adottati con D.M. 7 febbraio 2023, pubblicato nella G.U. n. 69 del 22 marzo 2023;
- la documentazione che l'offerente deve allegare alla domanda di partecipazione alla gara, in relazione al punto a) Specifiche Tecniche del paragrafo F. “Criteri ambientali minimi per la fornitura di prodotti per la gestione del verde pubblico - materiale florovivaistico” del CAM Verde è quella indicata all'art. 4-bis del Capitolato Speciale Appalto - Parte I[^];

- il suddetto art. 4-bis del Capitolato Speciale Appalto - Parte I^A norma inoltre le Clausole Contrattuali che l'offerente deve rispettare, in relazione al punto b) del paragrafo F. "Criteri ambientali minimi per la fornitura di prodotti per la gestione del verde pubblico - materiale florovivaistico" del CAM Verde;

Richiamate le prescrizioni di cui all'art. 1 comma 4 dell'allegato II.3 al D. Lgs. 36/2023, che prevede fra l'altro, quale requisito necessario dell'offerta, l'assunzione da parte del concorrente dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;

Dato atto che, relativamente agli obblighi assunzionali di cui al presente affidamento, nel Capitolato Speciale di Appalto, sulla base degli atti sopra richiamati, è stata confermata la percentuale del 30% sia relativamente alle assunzioni giovanili che femminili;

Ritenuto opportuno ricorrere per l'affidamento dell'Accordo Quadro in questione, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 50, comma 1, let. d), D.lgs. 36/2023, alla procedura aperta ai sensi dell'art. 71 D.lgs. 36/2023 con inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice dei contratti, procedendo, pertanto, prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti e, successivamente, alla verifica della documentazione amministrativa dei primi tre concorrenti in graduatoria;

Dato atto che:

- la procedura di gara in oggetto sarà espletata in modalità telematica per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – S.T.A.R.T. accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>;
- considerata la necessità di rispettare le tempistiche previste dal finanziamento, il termine per la presentazione delle offerte è fissato in 20 giorni dalla data di pubblicazione del bando;
- il CIG per il presente intervento sarà acquisito a seguito della procedura di gara mediante la Piattaforma telematica S.T.A.R.T.;

Ritenuto opportuno, in considerazione della tipologia dei lavori da realizzare:

- individuare quale strumento di realizzazione degli interventi in oggetto quello dell'accordo quadro concluso con più operatori economici, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera b);
- individuare come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 36/2023, con aggiudicazione ai primi tre operatori economici in graduatoria, individuati sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi di cui all'allegata "Relazione sui criteri di valutazione dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa";
- disporre che la commissione di aggiudicazione dell'accordo quadro sia costituita da tre esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto nominati dalla Stazione appaltante successivamente alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte;
- precisare che i punteggi saranno attribuiti, per ogni criterio, utilizzando fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque;
- prevedere che, al termine della procedura sopra descritta, in caso di parità per il terzo aggiudicatario, la gara sia aggiudicata alla migliore offerta tecnica e che, in caso di ulteriore parità, la sorte decida chi debba essere l'aggiudicatario;
- precisare che ciascun singolo contratto applicativo verrà aggiudicato dalla Stazione appaltante, a seguito di rilancio competitivo tra gli operatori economici aggiudicatari dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera b), del D.lgs. 36/2023 con le modalità dettagliatamente specificate nella Relazione sui criteri di

valutazione dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa;

- l'Amministrazione potrà affidare in simultanea allo stesso operatore un numero massimo di contratti attuativi pari a quanto da lui indicato nella propria offerta tecnica (cfr. punto C.1 "Relazione sui criteri di valutazione dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa") specificando che comunque il numero massimo non potrà essere superiore a 3 (tre) contratti applicativi;

Precisato che:

- qualora uno o più operatori economici non presentino offerta economica in sede di rilancio competitivo, la Stazione Appaltante redigerà la graduatoria considerando i soli operatori che abbiano presentato offerta. Qualora nessuno degli aggiudicatari dell'Accordo Quadro nel corso del confronto competitivo aperto per un contratto attuativo presenti offerta economica, si intenderà confermata la graduatoria dell'Accordo Quadro. In tal caso verrà applicato il ribasso percentuale presentato in sede di gara, che rimarrà comunque vincolante per tutta la durata del contratto di Accordo Quadro;

- la procedura di aggiudicazione del contratto applicativo sarà svolta dal RUP eventualmente coadiuvato da suoi collaboratori;

- nel caso l'aggiudicatario del contratto applicativo non proceda alla stipula del contratto applicativo nei tempi previsti dal Capitolato Speciale di Appalto o non dia seguito alla consegna dei lavori affidati con lo stesso, si procederà nei termini previsti dall'art. 122, commi 3, 4 e 8 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 35 del Capitolato Speciale di Appalto-Parte I[^], fermi restando il pagamento di eventuali penali e risarcimento danni;

Valutato di non procedere alla suddivisione in lotti ex art. 58 del D.lgs. 36/2023, per le seguenti ragioni:

- l'aggiudicazione del contratto di accordo quadro a più operatori economici garantisce ampia partecipazione e quindi il principio della concorrenza;

- i tempi dettati dal finanziamento richiedono di avvalersi di operatori economici in grado di allestire più cantieri contemporaneamente, con una più strutturata compagine societaria;

- la suddivisione in lotti prima che siano definiti i progetti esecutivi potrebbe comportare una rigidità di distribuzione delle risorse fra i diversi lotti, con pericolo di dispersione delle stesse e perdita di quota parte dei finanziamenti;

Dato atto che:

- ai sensi dell'allegato II. 12 del D.lgs. 36/2023 le lavorazioni da realizzare si articolano nelle seguenti categorie di lavori:

| N.O. | DESCRIZIONE CATEGORIE DI OPERE | IMPORTO | % |
|------|--|-----------------------|-----------------|
| | Categoria prevalente | | |
| 1 | OS24 - Verde e arredo urbano - classifica IV | 1.350.000,00 € | 90,00% |
| | Categorie diverse dalla prevalente | | |
| 2 | OG 3 - Opere stradali, ponti, etc., - classifica III | 150.000,00 € | 10,00 % |
| | Sommano per opere | 1.500.000,00 € | 100,00 % |

- le percentuali delle singole categorie di lavoro suindicate potranno essere oggetto di variazioni, comunque tali da non alterare la qualifica richiesta per la partecipazione alla procedura di affidamento;
- i singoli contratti attuativi potranno essere stipulati con percentuali diverse rispetto a quelle specificate per l'intero Accordo Quadro, rispettando quanto previsto dal D.lgs. 36/2023 e lasciando inalterata la suddivisione fra categoria prevalente e categorie scorporate;
- l'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante;
- ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante procederà alla valutazione della congruità, della serietà, della sostenibilità e della realizzabilità delle tre migliori offerte, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, D.lgs. 36/2023 appaiano anormalmente bassa;
- ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante procederà alla valutazione di congruità delle offerte che presentano sia per l'Offerta Economica, sia per l'Offerta Tecnica, punteggi entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;
- anche in sede di ulteriore confronto competitivo per l'affidamento dei contratti applicativi, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla valutazione di congruità delle offerte presentate dagli operatori economici aggiudicatari dell'accordo quadro qualora in base ad elementi specifici queste possano apparire anormalmente basse;
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;

Dato atto che eventuali diverse modalità di svolgimento della seduta di gara saranno previamente comunicate sulla piattaforma telematica START – nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della gara;

Dato atto che:

- in ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 108, comma 10, D.lgs. 36/2023, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- ai sensi dell'art. 107, comma 2, D.lgs. n. 36/2023 la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto agli offerenti che hanno presentato l'offerta migliore, se ha accertato che le offerte non soddisfano gli obblighi di cui alla medesima disposizione legislativa;

Dato atto che:

- le norme relative al subappalto sono da intendersi riferite al singolo contratto applicativo in cui sarà articolata l'esecuzione dell'Accordo quadro in oggetto;
- ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 è ammesso il subappalto dei lavori e delle opere indicate dall'appaltatore all'atto dell'offerta, nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina normativa in materia in vigore, e in ogni caso entro il limite del 50% della categoria prevalente (di ciascun contratto attuativo) e del 100% delle categorie scorporabili;
- ai sensi dell'art. 119, comma 17, del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 37, comma 4, del Capitolato Speciale d'appalto, le lavorazioni oggetto del contratto di appalto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione della tipologia dell'appalto che prevede lavorazioni ordinarie e specialistiche che hanno continuità rispetto alla durata del cantiere e che verrebbero ad essere compromesse da una frammentarietà degli esecutori; per le medesime motivazioni, in caso di avvalimento di cui all'art. 104 del D.lgs. n. 36/2023, non è ammesso all'impresa ausiliaria stipulare ulteriori contratti di avvalimento ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento o per l'esecuzione dell'appalto oggetto della presente procedura;

Ritenuto opportuno, in considerazione delle lavorazioni oggetto dell'appalto, prevedere che:

- ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 36/2023, comma 5, i certificati di pagamento sono emessi non oltre 7 giorni decorrenti dalla emissione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) da parte del Direttore dei lavori, come previsto all'art. 18, comma 9, del Capitolato Speciale d'Appalto parte amministrativa. L'operatore economico non può emettere fattura prima dell'adozione formale dello stato di avanzamento dei lavori;
- il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori o, se successiva, dalla data di presentazione di regolare fattura da parte dell'appaltatore e di eventuali subappaltatori, fatta salva la permanenza della regolarità fiscale, contributiva ed assicurativa dell'Impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori, come previsto all'art. 18, comma 10, del Capitolato Speciale d'Appalto. La rata di saldo sarà pagata entro 30 giorni dalla emissione del C.R.E, come previsto all'art. 18, comma 13, del suddetto Capitolato Speciale d'Appalto, subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui all'art. 14, lett. c), del suddetto Capitolato Speciale d'Appalto;
- il C.R.E. sarà concluso entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori per i singoli contratti attuativi ai sensi dell'art. 28, comma 3, All. II.14 del D.lgs. n. 36/2023;
- per il presente appalto l'importo da assicurare per danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, è pari all'importo contrattuale del singolo contratto attuativo compresa IVA;

Rilevato che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale degli operatori economici debba essere esperita mediante ricorso all'utilizzo del sistema cosiddetto FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico) presente sul portale ANAC, a cura del Responsabile Unico del Progetto;

Dato atto, altresì, che per gli interventi di cui al presente atto:

- il CPV è 45112710-5: Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi;
- il sopralluogo non è richiesto in quanto i luoghi ove si svolgeranno i lavori sono aree di circolazione pubblica e quindi di libero accesso;

Richiamati:

- l'art. 62, comma 2, D.lgs. 36/2023 ai sensi del quale le stazioni appaltanti per poter effettuare autonomamente gare di importo superiore a 500.000 euro devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso D.lgs. 36/2023;
- l'art. 63, comma 1, D.lgs. 36/2023 secondo cui è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate;

Tenuto conto che il Comune di Firenze è in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 62 D.lgs. n. 36/2023;

Ritenuto:

- di incaricare il Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici di predisporre la documentazione di gara e di effettuare le pubblicazioni necessarie;
- di prevedere che il seggio di gara sia presieduto dal Dirigente del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici, ferme le competenze del Responsabile Unico del Progetto per il corretto svolgimento della procedura di affidamento;

Ritenuto che, in ragione del valore, delle caratteristiche tecniche dell'appalto e dell'ubicazione dei luoghi di

esecuzione dei lavori, le prestazioni di cui all'oggetto non possono rivestire un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dell'art. 1 comma 16;

Dato atto che in base alle disposizioni:

- della Sezione n. 2 "Valore pubblico, Performance e Anticorruzione" del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) dell'Ente e nello specifico nella sottosezione di programmazione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con la Deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 14 marzo 2025;
- del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023;
- non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto a carico della sottoscritta Dott.ssa Cecilia Cantini e del RUP Dott. For. Marco Giuseppi, come da apposita dichiarazione sottoscritta dal suddetto e allegata parte integrante al presente atto;

Richiamati i principi e le disposizioni del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché l'art. 28 del Codice dei contratti;

Ritenuto che il presente procedimento soddisfa i principi generali contenuti nel Titolo I, Parte I, Libro I, del D.lgs. n. 36/2023 ed in particolare i seguenti:

- a. principio di risultato dell'affidamento, con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- b. principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
- c. principio dell'accesso al mercato degli operatori economici, nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7.2.2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16.12.2015;

Visti:

- il D.lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.lgs. n. 209/2024;
- gli artt. 107 e 192 del D.lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 22 del Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- gli artt. 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

1. Di approvare gli elaborati dell’*“Accordo Quadro Interventi di riqualificazione (sostituzione e incremento) del patrimonio arboreo di tutti i quartieri”* cc.oo. 240112 - 260019 - 250100 - CUP H12F24000060001 - L01307110484202500150 elencati nella parte narrativa e allegati quali parti integranti del presente atto;
2. Di ricorrere, per l’aggiudicazione dell’Accordo quadro con più operatori economici avente ad oggetto gli *“Interventi di riqualificazione (sostituzione e incremento) del patrimonio arboreo di tutti i quartieri”* cc.oo. 240112 - 260019 - 250100 - CUP H12F24000060001 - L01307110484202500150, per l’importo a base di gara pari ad € 1.500.000,00 (di cui € 276.450,00 per costi della manodopera e € 45.000,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta), al netto dell’IVA di legge, alla procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 con inversione procedimentale ai sensi dell’art. 107 comma 3, D.lgs. 36/2023;
3. Di individuare come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. n. 36/2023, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi di cui all’allegata *“Relazione criteri Offerta Economicamente più Vantaggiosa”*, che si approva con il presente atto, e di affidare i singoli contratti applicativi a seguito di confronto competitivo ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del D.lgs. 36/2023;
4. Di dare atto che gli elementi essenziali del contratto di appalto sono dettagliatamente previsti nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende qui richiamata, e che tutti gli atti relativi all’espletamento della gara saranno predisposti dal Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici, così come avverrà per la successiva stipula del contratto;
5. Di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. For. Marco Giuseppi, Responsabile della E.Q. Gestione del Verde Quartiere 1 della Direzione Ambiente.

ALLEGATI INTEGRANTI

00_Alberi_EE_signed.pdf - d1c08a95427b4fdda4d3495fc1d4f63c20b4d4b04b8784e175420474daa4cb23

01_Alberi_CSA1_signed.pdf - 0124bf579e1f11e6d5f407166afb4bfaae17f6e1e0f6622c0cbc1958c477b714

02_Alberi_CSA2_signed.pdf - c57e54cae3d589a07082472bf058fed78aa9a4b5c03ac50b7ef9d4dad7d81417

03_Alberi_RG_signed.pdf - 0a07ea796374aac85b93eef207ad1c1fc0e4be17702e8fe6870f8ab7503afab1

04_Alberi_EP_signed.pdf - e99726f6ac0f80bea3575e019615ad7e378b28237a3fc55ee848d717ebe786f0

05_Alberi_AP_signed.pdf - d91e69f56800af62e67bb88d6f5c99fb9b2e29e345c3183ca129b6a9dd4ac523

06_Alberi_PSC_signed.pdf - 905c455aafcea780b95a21f1f93d906c7e79a1a18e335a0b7372b7a157741020

07_Alberi_EC_signed.pdf - 874f44c66de93341415906aca82a58dcd82ae91845f110a99479a42cb7ca68a6

Alberi_Criteri OEPV_signed.pdf - d44bd5e9cd2884d2bcfe6f58b9ba5c93351f705bcd8b1ffc127f603c87420845

Modello_conflitto_interessi_Giuseppi_signed.pdf -
ca4ca75be671811a177f9553cd7f76d957514c298c24bd58e57a844af866f2de

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Ilaria Nasti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.